



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 30-07-2026

COPIA CONFORME

Oggetto: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30 in una sala di via Oberdan in Magliano in Toscana,, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Fusini Gabriele	SINDACO	Presente	
Fattorini Tamara	Consigliere	Presente	
Lampredi Anna	Consigliere	Presente	
Calussi Pamela	Consigliere	Presente	
Gobbi Claudio	Consigliere	Assente	
Rossi Alessia	Consigliere	Presente	
Pastorelli Gianfranco	Consigliere	Presente	
Tofanelli Chiara	Consigliere	Presente	
Bandinelli Dario	Consigliere	Presente	
Guidi Massimiliano	Consigliere	Assente	
Tei Giancarlo	Consigliere	Assente	
Loffredo Alessandro	Consigliere	Presente	
Galli Tiziana	Consigliere	Presente	
		10	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giovanni La Porta, incaricato della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Fusini nella sua qualità di SINDACO il quale accertata la legalità del numero degli intervenuti, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 25

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 30/07/2020 con cui è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.lgs. n. 446/97 che all'art. 25 prevede che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate. Le prime 3 rate in acconto, calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente, avranno cadenza bimestrale o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data. La prima rata non dovrà, comunque, essere successiva al 30 settembre. Il saldo, calcolato sulla base delle tariffe dell'anno di riferimento della tassa, non potrà avere scadenza anteriore al mese di dicembre. La



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

scadenza delle rate è determinata annualmente in occasione dell'approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione n.12 del 18/06/2026 “Tassa sui rifiuti TARI. Approvazione scadenze di pagamento per l'anno 2026” ha stabilito, ai sensi dell’art. 25 del regolamento disciplinante il tributo, la seguente articolazione delle scadenze delle rate per l’anno 2026:

Acconti (75% del totale calcolato sulla base delle tariffe 2025):

- I rata – Scadenza 30/08/2026;
- II rata – Scadenza 30/09/2026;
- III rata – Scadenza 30/10/2026;

Saldo e conguaglio:

- IV rata – Scadenza 30/12/2026

con possibilità di versamento dell’acconto in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata ossia entro il 30/08/2026 e il successivo saldo, inviato separatamente, entro il 30/12/2026.

Visto il comma 652 della legge n. 147/2013 prevede che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Visti, inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 3



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026-2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”* della medesima deliberazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti deve garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199,



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

stabilisce che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Grosseto sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Considerato che il Comune di Magliano in Toscana ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con delibera del Consiglio Comunale nr. 39 del 23/12/2025;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale in data odierna con cui è stato validato il Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente Competente, per il **2026**, per un costo complessivo di € **1.244.306**;

Dato atto, infine, che all'interno delle categorie 5 “Alberghi con ristorante” e 6 “Alberghi senza ristorante” risultano presenti le due sottocategorie 5.01 “Agriturismi con ristorante” e 6.01 “Agriturismi



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

senza ristorante” i cui coefficienti Kc e Kd devono essere considerati in misura inferiore (40%) in ragione della peculiarità delle maggiori dimensioni che caratterizzano l’utenza agrituristica (capannoni agricoli, locali di deposito e simili) che riducono l’incidenza della produttività media di rifiuto a metro quadrato rispetto all’utenza alberghiera la cui superficie non risulta influenzata dalla presenza dei locali descritti;

Richiamato inoltre il D.lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Considerato che ai fini Tari i costi efficienti del servizio e d’investimento per l’anno 2026 così come approvato dall’Autorità d’Ambito ATO Toscana Sud per un importo complessivo di € **1.269.155 (ante detrazioni)** risulta così composto:

- componenti di parte fissa euro 432.964
- componenti di parte variabile euro 836.191;

Visto l’art. 14 del regolamento vigente che al comma 8 prevede che è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658, L. 147/2013 attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 1,5% dei costi variabili alle medesime imputabili;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

COSTI FISSI

- 83,02% a carico delle utenze domestiche;
- 16,98% a carico delle utenze non domestiche;

COSTI VARIABILI

- 81,77% a carico delle utenze domestiche;
- 18,22% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all’area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell’allegato “Determinazione tariffe Tari 2026”;



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

Preso atto che nell'anno 2026 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 24/10/2023 in recepimento della delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif di ARERA di approvazione del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto maturato nell'anno 2025 è riconosciuto mediante conguaglio nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore Economico-Finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** del Piano Finanziario 2026 e dei documenti ad esso allegati, approvato in data odierna con delibera del Consiglio Comunale;
3. **Di determinare**, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche per l'anno 2026 della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 1.269.155 da ridurre dell'importo di euro € 24.849 a titolo di detrazioni, per totali euro 1.244.306 (post detrazioni);



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

4. **Di dare atto** che la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le due macrocategorie di utenze è effettuata sulla base dei metri quadri come di seguito riportato:
utenze domestiche: 83,02%
utenze non domestiche: 16,98%;
5. **Di dare atto** che è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658, L. 147/2014 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 1,5% dei costi variabili alle medesime imputabili così come previsto dall' art. 14 del regolamento vigente e che, per tale ragione le percentuali indicate al punto precedente (limitatamente alla componente variabile del costo) passano all'81,77% per le domestiche e al 18,23% per le non domestiche;
6. **Di approvare** le tariffe e i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2026 così come risulta dall'allegato documento "Determinazione tariffe Tari 2026" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7. **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
8. **Di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Grosseto nella misura del 5%;
 - le componenti perequative UR1a UR2a UR3a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

Le summenzionate componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi;
9. **Di stabilire**, che le tariffe giornaliere sono fissate, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale aumentata del 100% così come previsto ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento;
10. **Di inviare** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
11. **Di dichiarare**, il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di dare immediata attuazione agli adempimenti di cui al presente atto.



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

PARERI

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1^ comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 23-07-2026

Il Responsabile del Servizio TRIBUTI
Fto Frida Betti

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 23-07-2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Frida Betti



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1[^], D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Il Sindaco fa presente che c'è solo un incremento generale del 3%, per altro relativo all'anno 2023.

L'ASSESSORA FATTORINI: si sofferma sulla ripartizione tra attività domestiche e non domestiche e sullo sforzo di non gravare sulle prime in ottica di equità.

Annuncia che, una volta approvate le aliquote, verranno inviate le lettere per il conguaglio.

Si apre la discussione.

Non ci sono interventi, per cui si procede alla votazione che dà il seguente esito:

PRESENTI: 10

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9 (FUSINI; FATTORINI; LAMPREDI; CALUSSI; ROSSI; PASTORELLI; TOFANELLI; BANDINELLI; GALLI)

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (LOFFREDO).

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza,

procede alla votazione per immediata eseguibilità che dà il seguente esito:

PRESENTI: 10

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9 (FUSINI; FATTORINI; LAMPREDI; CALUSSI; ROSSI; PASTORELLI;
TOFANELLI; BANDINELLI; GALLI)

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (LOFFREDO).

CON voti unanimi

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

Il SINDACO

Fto Gabriele Fusini

Il Segretario Comunale

Fto Giovanni La Porta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all'Albo Pretorio Telematico il 18-09-2026 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 135, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

Magliano in Toscana li, 18-09-2026.

Il Segretario Comunale

Fto Giovanni La Porta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico dal 18-09-2026 al 03-10-2026 al numero 897 del Registro delle Pubblicazioni.

Magliano in Toscana li, 18-09-2026

Il Messo Comunale

Fto Paolo Bisconti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 il giorno 29-09-2026 per decorrenza dei termini, dopo il giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

Magliano in Toscana li, 18-09-2026.

Il Segretario Comunale

Fto Giovanni La Porta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Magliano in Toscana li, 18-09-2026.

Il Segretario Comunale

Fto Giovanni La Porta